PWA ROME

PROFESSIONAL WOMEN'S ASSOCIATION

Via Ennio Quirino Visconti n. 103 - Roma 00193 - C.F. 97487620581

Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Roma Direzione Provinciale I di Roma Settembre

# STATUTO PROFESSIONAL WOMEN'S ASSOCIATION

***Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati del 7-12 maggio 2025***

## ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione "***Professional Women's Association***", in forma abbreviata PWA, nel rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, e in particolare dall'art. 36.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.

## ART. 2 – TIPO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione delle proprie attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività svolte dall'Associazione sono volte alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Scopo dell'associazione è la costituzione di un gruppo femminile internazionale che attraverso l'incentivazione dello sviluppo dei rapporti interpersonali e professionali anche in sede internazionale ed intersettoriale, sia online sia in presenza, sviluppi la conoscenza e la comprensione delle problematiche comuni alle donne in campo sociale e professionale, allo scopo di accelerare un'equilibrata leadership di genere nella società civile e nel mondo degli affari.

Quale mezzo di comunicazione e diffusione delle attività sociali è utilizzata prevalentemente la lingua inglese, e ciò anche al fine di consentire la piena e libera partecipazione alla vita associativa di soci che provengono da altri paesi e si trovano in Italia per ragioni lavorative e/o familiari e intendano iscriversi all'Associazione, apportando così, con la propria diversificata esperienza e formazione, un contributo anche di stampo internazionale allo sviluppo per l'emancipazione femminile nella società civile e nel mondo del lavoro.

Tali obiettivi e finalità vengono perseguiti tramite:

1. l'organizzazione e la promozione periodica di seminari, laboratori, pubblicazioni e di attività sociali posti in essere autonomamente, ovvero in collaborazione con altre associazioni e organismi;
2. l'organizzazione e la promozione periodica di seminari web e di attività di tutoraggio;
3. incontri conviviali di networking;
4. ogni altra attività ritenuta necessaria o utile alla realizzazione degli obiettivi istituzionali di PWA.

L'associazione potrà, al solo fine di realizza re gli scopi associativi, svolgere attività connesse, sia in Italia che all'estero, in via strettamente strumentale e secondaria rispetto alle attività d'interesse generale sopra indicate. Tali attività secondarie verranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

## ART. 3 – DURATA E SEDE

L'associazione avrà durata illimitata. La sede legale è in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite una o più sedi operative e/o può essere modificata la sede legale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali e a garantire il funzionamento della Associazione.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata, al solo scopo di perseguire gli scopi dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a. quote e contributi degli associati;
b. contributi pubblici e privati,

c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia;
e. dai beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

## ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale amministrativo si apre il 1° maggio di ogni anno e si chiude il 30 aprile dell'anno successivo (01. 05 – 30.04).

## ART. 6 – SOCI

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni, ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

La persona richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnarsi a versare la quota associativa e dichiarare di aver preso visione del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno che l'Associazione metterà a disposizione prima della formulazione della domanda di ammissione.

Ci sono 3 categorie di soci:

a. *ordinari*: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
b. *sostenitori*: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni

volontarie straordinarie;

c. *onorari*: la qualifica di socio onorario può essere conferita ai soci iscritti da almeno cinque anni, che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo in qualità di Responsabile o di Collaboratore di uno dei Team, e che si siano distinti per la propria attiva partecipazione alle attività dell'Associazione. Il socio onorario viene votato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo e deve essere indicato da almeno un membro che in quel momento fa parte del Consiglio medesimo.
   Al momento della votazione il membro del Consiglio Direttivo che ha indicato il potenziale socio onorario non ha diritto di voto. Una volta nominato socio onorario, questo conserva tale qualifica a vita.

La qualifica di socio si mantiene con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso nel corso dell'anno senza che, tuttavia, vi sia obbligo di restituzione della quota da parte dell'Associazione.

Al socio onorario è riconosciuto il diritto di non versare la quota annuale.

La qualifica di socio è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

## ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

I soci devono versare la quota sociale nei termini indicati nel Regolamento Interno e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie personali disponibilità di tempo.

## ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata o e-mail, anche ordinaria, al Consiglio Direttivo, con preavviso di 15 giorni.

I soci PWA devono sempre:

- ispirarsi a principi etici quali la lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza;
- avere particolare cura al rispetto delle leggi in generale e allo statuto PWA;

- evitare qualsiasi comportamento equivoco;
- tenere un comportamento ineccepibile consono a salvaguardare l'immagine della PWA.

Comportamenti non coerenti con i fini dell'Associazione e con lo statuto determinano l'estromissione del socio che ne sia responsabile dall'Associazione stessa.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e agli obblighi di coerenza e correttezza può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dà comunicazione dell'esclusione al socio con comunicazione scritta all'indirizzo indicato al momento di iscrizione. Avverso il provvedimento di esclusione, il socio può proporre opposizione entro 30 giorni all'assemblea.

È, comunque, ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri.

## ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associa zione sono:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. l'Organo di controllo;
e. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte i soci. È convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento

dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- approvare il rendiconto annuale, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- approvare il preventivo annuale, entro l'inizio delle attività sociali;
- determinare le linee generali programmatiche delle attività della associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento Interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo, designando il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e i Responsabili della Programmazione, delle Attività Sociali, delle Partnership e del Digital Marketing, Membership Director e gli altri Consiglieri che eventualmente formeranno poi il Consiglio Direttivo;
- approvare il Manuale del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- eleggere, ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo di Controllo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, ovvero da 1/3 (un terzo) dei soci.

## ART. 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEE

La convocazione dell'assemblea deve avvenire a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo equipollente, all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione o a successive variazioni comunicate regolarmente dal socio, almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se partecipa la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei partecipanti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni del l'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto segreto.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la partecipazione 2/3 dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque ne sia il numero e con decisione deliberata a maggioranza dei partecipanti.

L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

Sono valide le riunioni dell'Assemblea effettuate in luogo diverso dalla sede della Associazione, ovvero mediante strumenti di videoconferenza, purché:

- ✓ sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto avviene tramite scheda cartacea o elettronica e qualsiasi membro ordinario o associato in regola con il versamento della quota associativa può votare di persona o esprimere il proprio voto elettronicamente.

In ogni convocazione, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, stabilisce quale sarà la modalità prescelta per il voto.

## ART. 12 - VERBALIZZAZIONE

Ai fini della verbalizzazione, l'assemblea elegge un presidente dell'assemblea e un segretario che cura la verbalizzazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente della riunione assembleare e devono essere trascritte in ordine cronologico su Registro, previamente numerato, denominato Libro dei Verbali delle Assemblee.

Ogni socio ha diritto di consultare, in ogni momento il Libro dei Verbali delle Assemblee e di estrarne, a proprie spese, copia.

## ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale degli iscritti, appositamente convocata, e rimane in carica per due anni con decorrenza il1 luglio dell'anno in cui è stato eletto, e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di un (1) mandato consecutivo.

In ogni caso in cui venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo nomina a

maggioranza per cooptazione un nuovo Consigliere, che rimarrà in carica fino alle elezioni generali immediatamente successive, solo nel caso in cui il Consiglio sia ancora composto per la maggioranza di membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici).

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, Segretario, Tesoriere e dai Responsabili della Programmazione, della Membership, dei Social media, delle Attività Sociali, delle Partnership e del Digital Marketing le quali, a loro volta, hanno tutte facoltà di nominare una o più collaboratori, nonché da altri Consiglieri eventualmente regolarmente eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il VicePresidente.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, costituire comitati o nominare singoli soci per l'attuazione di compiti specifici, sotto la propria esclusiva supervisione e responsabilità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea la Relazione annuale sull'attività dell'associazione, il Rendiconto consuntivo e il Preventivo. Delibera, a maggioranza dei suoi membri, su eventuali attività secondarie e strumentali che l'associazione potrà svolgere ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali della stessa, ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo fissa l'importo della quota sociale annuale e la data entro la quale deve essere versata.

I compiti dei singoli Consiglieri sono dettagliatamente descritti nel Regolamento Interno, e che fa fede in caso di contestazione in merito all'operato dei soci che ricoprono le singole cariche. Tale Regolamento Interno fa, altresì, fede al fine di verificare eventuali responsabilità in caso di errato comportamento di Consiglieri o membri dei Comitati nello svolgimento dei compiti assegnati ed ivi descritti.

Il Consiglio Direttivo attua le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, ovvero secondo necessità, su richiesta del Presidente o di due Consiglieri, anche in luoghi diversi dalla sede sociale.

Sono valide le riunioni del Consiglio Direttivo effettuate in luogo diverso dalla sede della Associazione ovvero mediante strumenti di videoconferenza, purché:

- ✓ sia consentito al Presidente e al Segretario della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di regolare convocazione saranno valide le riunioni del Consiglio Direttivo ove siano intervenuti tutti i suoi membri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su registro, previamente numerato, denominato Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri hanno obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono essere rimossi dall'incarico in caso di mancata partecipazione ad al meno tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Ogni consigliere può, altresì, essere sollevato dall'incarico in caso di comportamenti che possano determinare il discredito dell'Associazione, nonché per comportamenti che possano configurare ipotesi di reato o comunque ogniqualvolta si evidenzi una inadempienza relativamente alle mansioni e ai compiti espressamente descritti nel Regolamento Interno.

L'esclusione del consigliere deve essere votata con la maggioranza dei presenti regolarmente convocati.

Il Consiglio Direttivo elegge un Vicepresidente, a maggioranza dei propri membri, che ha il compito di coadiuvare il Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo per gravi motivi, lo sostituisce fino a nuova elezione.

Il Segretario svolge funzioni di supporto alla Presidenza e ha il compito di tenere i libri sociali.

Il Tesoriere tiene i libri contabili, conserva la cassa sociale e tutti i beni dell'Associazione, cura l'incasso delle quote sociale e delle entrate ordinarie e straordinarie, redige il progetto di Bilancio annuale e quello Preventivo che porta alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può, previa delega del Presidente oppure con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, aprire e/o chiudere conti correnti bancari

per conto dell'associazione nonché operare disgiuntamente dal Presidente sugli stessi. Con le predette formalità, può richiedere l'emissione di carte di credito/debito intestate all'associazione

## ART. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento viene sostituito dal VicePresidente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente per il raggiungimento delle finalità associative può:

- stipulare contratti di locazione/comodato;
- richiedere affidamenti bancari, aprire/chiudere conti correnti bancari e/o postali;
- richiedere l'emissione di carte di credito e debito;
- stipulare assicurazioni e fidejussioni.

Di tali atti, il Presidente informa preventivamente il Consiglio Direttivo.

## ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo verrà nominato ove ne ricorrano gli obblighi di legge.

Ove necessario potrà essere - a scelta del Consiglio Direttivo - monocratico o collegiale.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti.

Il Collegio, come l'organo monocratico, sono nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e integrazioni.

I membri del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico durano in carica per tre esercizi finanziari, decadono e si sostituiscono a norma di legge, salva la possibilità della loro riconferma.

I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, secondo il principio di anzianità.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

## ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea deli Soci. Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno 3 (tre) anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per 2 (due) anni, si compone di 3 (tre) membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci e organi sociali ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

## ART. 17 – BILANCIO DI ESERCIZIO E IL PREVENTIVO ANNUALE

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo maggio di ogni anno. Il bilancio di esercizio contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere che lo porta all'approvazione del Consiglio Direttivo che, con le eventuali integrazioni e/o modifiche, provvederà poi a portarlo all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il preventivo è predisposto dal Tesoriere che lo porta all'approvazione del Consiglio Direttivo che, con le eventuali integrazioni e/o modifiche, provvederà poi a portarlo all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio e il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea convocata per

l'approvazione, dove può essere consultato da ogni associato.

## ART. 18 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze ivi previste.

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione delle attività patrimoniali e la loro destinazione, nominando uno o più liquidatori.

L'estinzione dell'Associazione è prevista qualora i soci si riducano al numero di uno e nel caso di materiale impossibilità al proseguimento degli scopi sociali. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, la medesima ha obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga.

## ART. 19 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea, che svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito.

Essi giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il lodo del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Settebagni
N. 820
Serie 3
Data 06/06/2025
REGISTRATO CON EURO € 328,00
IL DIRIGENTE
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Territoriale di Roma Settebagni